

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 13/04/2021

FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto del rimborso ottenuto in sede di estinzione di un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato il 30 luglio 2014 e estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 30 giugno 2018, chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 1.206,00, oltre rimborso delle spese legali, quantificate in € 250,00.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo (1) la natura *up front* delle commissioni accessorie e delle spese fisse contrattuali; (2) la non diretta applicazione nel nostro ordinamento dei principi sanciti nella sentenza Lexitor; (3) la non rimborsabilità delle spese legali, attesa la natura seriale del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, Il Collegio, richiamando il proprio orientamento, secondo cui in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento l'obbligazione restitutoria sorge al momento dell'estinzione del rapporto e, conseguentemente, obbligato alla restituzione degli oneri non goduti è il soggetto che riceve il pagamento, il quale sarà, in quanto tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria, ritiene l'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario non meritevole di accoglimento (decisione n. 578/2021, ove è richiamato il Collegio di Coordinamento, decisione n. 6816/2018). In particolare, dalla documentazione prodotta agli atti si ricava che il conteggio estintivo è stato emesso



dall'intermediario resistente, il quale indica altresì gli estremi del proprio conto corrente per il pagamento del debito residuo. In questa prospettiva, sebbene l'estinzione anticipata sia intervenuta successivamente alla cessione del contratto, a parere del Collegio, permane la legittimazione passiva in capo all'intermediario cedente, rimanendo quest'ultimo punto di contatto effettivo per il ricorrente nella gestione del finanziamento.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”;*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati*



Decisione N. 10971 del 28 aprile 2021

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI